

TI_GERICHTE 80.1997.6 vom 20. Februar 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1997.6

FR: TI_GERICHTE 80.1997.6 du 20 février 1997

IT: TI_GERICHTE 80.1997.6 del 20 febbraio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1997.6 Tessin Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1997.6 Ticino Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1997.6

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00006 Lugano 20 febbraio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 7 gennaio 1997 in materia di: IC/IFD 93/94 presentato da: _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Il 24 luglio 1995 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava a _____ e _____ la tassazione IC/IFD 1993-94, in cui stabiliva in via valutativa il reddito del lavoro in fr. 120'000.-- di media annua. Assistito dall' avvocato _____, _____ presentava reclamo contestando il reddito del lavoro espostogli in via valutativa dall'Ufficio di tassazione. Nel corso di un incontro svoltosi il 13 novembre 1996 l'avvocato _____ per conto del suo assistito, dopo aver presentato la documentazione necessaria per allestire correttamente la tassazione e aver pure fatto presente la particolare situazione finanziaria del contribuente, raggiungeva l' accordo in base al quale l' Ufficio di tassazione notificava ai coniugi _____ il 9 dicembre 1996 la decisione su reclamo IC/IFD 1993-94. 2. Con il presente, tempestivo ricorso _____ contesta la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1993-94, asserendo di non aver incassato il salario riconosciutogli dalla _____ SA e di aver insinuato il relativo credito nel fallimento della società e contestando integralmente le pretese che quest'ultima avrebbe fatto valere nei suoi confronti. 3. Come accennato in narrativa, in data 13 novembre 1996 il rappresentante del contribuente è stato sentito dall' Ufficio di tassazione. Al termine dell' audizione, esaminata la documentazione prodotta e tenuto conto delle osservazioni del contribuente espresse dal suo patrocinatore, si è testualmente convenuto quanto segue: Il reddito imponibile per l'imposta cantonale viene fissato in fr. 19'478.-- annui con l'aliquota maggiorata per il reddito estero pari a un reddito complessivo di fr. 46'015.-- annui. Il reddito imponibile per l'imposta federale diretta viene fissato in fr. 24'558.-- annui con l'aliquota maggiorata per il reddito estero pari a un reddito complessivo di fr. 53'415.--. La sostanza imponibile al 1.1.1993 è esente. Il presente verbale vale quale motivazione per la decisione su reclamo. Il verbale veniva sottoscritto seduta stante dal patrocinatore del contribuente. 3.1 Si pone pertanto il problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, ha escluso che il

contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono.

4.2 Benché la legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo (*Verständigung*), dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein , in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärer , Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt , Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch , Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108). L'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein , op. cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.

3.3 Secondo la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (*behördliche Massnahme* ; cfr. Blumenstein , op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione (*Abmachung*), dalla cui natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein , op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio della notifica della tassazione (*Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung* [cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]). Sebbene, per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede (*Treu und Glauben*) (Blumenstein , op. cit., p. 9).

3.4 Questa opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura procedurale che si attribuisce in tal modo all'intesa. Partendo dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: “ Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist ” (Rickli , Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss , Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69). Si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch , op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.

3.5 Come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in

ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo. Resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in discorso (cfr. CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re K.). 4. Esaminando il testo della transazione sottoscritta il 13 novembre 1996 presso l'Ufficio di tassazione di _____, se ne trae la conclusione che esso non può non ritenersi vincolante nella misura in cui vi si definisce non soltanto l'entità del reddito del lavoro, ma anche l'esatto ammontare dell'importo imponibile sia per l'IC sia per l'IFD come pure del reddito estero valido unicamente per l'aliquota (Il reddito imponibile per l'imposta cantonale viene fissato in fr. 19'478.-- annui con l'aliquota maggiorata per il reddito estero pari a un reddito complessivo di fr. 46'015.-- annui. Il reddito imponibile per l'imposta federale diretta viene fissato in fr. 24'558.-- annui con l'aliquota maggiorata per il reddito estero pari a un reddito complessivo di fr. 53'415.--). Detto accordo risulta per altro essere il frutto di una approfondita discussione, in cui sono stati valutati i diversi aspetti controversi, segnatamente il reddito del lavoro e la precaria situazione finanziaria. Non può più quindi essere ammesso che attraverso il presente ricorso il ricorrente rimetta in discussione quanto concordato dal patrocinatore del qui ricorrente con l' Ufficio di tassazione. Diversamente si disattenderebbero sia la natura dell'accordo transattivo sia il principio della buona fede processuale che la sottende. Ciò ha da valere a maggior ragione se si considera che il ricorrente non solleva argomenti sostanzialmente nuovi, che non siano già stati considerati e valutati in occasione della definizione concordata del reddito del lavoro. 5. Questa Camera vuole comunque ricordare al ricorrente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente; Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 200.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.– sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
Presidente: Il Segretario: